

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA con sede legale in Ferrara, Via Ariosto, 35
44121, c.f. n. 80007370382, rappresentata dal Rettore Prof. Giorgio Zauli (d'ora
innanzi denominata "Università" o, indistintamente, come "Parte")

e

Wideline srl con sede legale in Ferrara (Italia), alla Via della Ghiara n. 36, Codice
Fiscale e Partita IVA n. 01994730388 in persona del suo Presidente, Prof. Luca
Emanuelli, autorizzato alla stipula del presente Contratto, (di seguito indicato come
"Wideline" o, indistintamente, come "Parte");

PREMESSO CHE

- l'Università ha tra i propri fini istituzionali lo sviluppo e la diffusione della cultura, delle
scienze e dell'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di
ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni
italiane e straniere;

- l'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento
dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della
ricerca scientifica di base e applicata;

- l'Università intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati
operanti sul territorio, nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di
ricerca in partnership di interesse comune;

- Wideline, costituita come spin-off del Centro di Ricerca Sealine del Dipartimento di
Architettura dell'Università di Ferrara, ritiene importante promuovere collaborazioni di
ricerca con soggetti pubblici e privati in settori scientifici di reciproco interesse, in
conformità con le finalità definite dallo Statuto;

- Wideline e l'Università sono interessati a collaborare, nei limiti dei propri obiettivi

istituzionali, alla identificazione di nuove aree di ricerca, allo sviluppo di progetti

congiunti e ad attività di trasferimento tecnologico, alla costruzione e ampliamento di

partnership internazionali, alla formazione di personale di alta qualificazione, allo

scambio di informazioni ed esperienze che consentano un continuo perfezionamento

scientifico e tecnologico nelle aree di comune interesse;

- gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla

frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell'eccellenza presenti

nell'Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

L'Università e Wideline favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione.

In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

a) condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;

b) partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della

Commissione Europea;

- c) collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati da Wideline. Per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta con specifici accordi attuativi previsti all'art. 4;
- d) consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- e) collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università e Wideline partecipano;
- f) promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- g) promozione della cultura del management dell'innovazione.

Art. 3 – Referenti

Per l'attuazione dell'attività dell'accordo ciascuna delle Parti designa un referente al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione.

Art. 4 – Accordi attuativi

La collaborazione tra l'Università e Wideline è attuata tramite la stipula di appositi accordi nel rispetto della presente convenzione.

Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e precisano gli impegni di cui all'articolo 2 e individuano le strutture di ciascuna delle Parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.

Art. 5 – Oneri finanziari

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 6 – Diritti di Proprietà intellettuale

Fermo restando che Wideline e l'Università sono titolari esclusive dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, nell'ipotesi in cui

lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo porti a risultati che possano formare oggetto di diritti di privativa, la proprietà dei risultati sarà congiunta e sarà attribuita alle Parti in modo da rispecchiare la partecipazione ai lavori del personale di ciascuna Parte e i contributi di ciascuna di esse ad ogni singolo progetto. Successivi accordi da stipularsi nel momento in cui si renderà necessario provvedere alla tutela della proprietà industriale e/o intellettuale, determineranno la ripartizione dei costi e le modalità di gestione e sfruttamento congiunta di eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale, nonché i termini e le condizioni per la difesa giudiziale dei titoli acquisiti, in caso di violazione dei diritti da parte di terzi.

Art. 7 – Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 8 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81, si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti assumano tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale ospitato presso le rispettive sedi.

Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss. mm. ii.

Art. 9 – Coperture assicurative

Le Parti danno atto che tutto il personale che svolgerà le attività oggetto della presente

Convenzione presso i rispettivi sono in regola con le coperture assicurative previste

dalla vigente normativa.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le

coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero

eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche

attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità

finanziaria.

Art. 10 – Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Accordo ha una durata quinquennale a decorrere dalla data di

sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le Parti per

ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto tre mesi prima

dalla scadenza.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza

dell'Accordo.

È facoltà delle Parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta,

fermo restando quanto previsto al comma 2.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia

su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili

al presente accordo e agli accordi attuativi di cui all'art. 4, in conformità alla normativa

vigente.

Art. 12 – Controversie

Le Parti si impegnano a definire amichevolmente eventuali controversie derivanti

dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, sarà competente il foro di Ferrara in via esclusiva.

Art. 13 – Sottoscrizione, bollo e registrazione

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72, sono a carico delle Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Università degli Studi di Ferrara

F.to digitalmente, Il Rettore Prof. Giorgio Zauli

Wideline s.r.l.

F.to digitalmente, Il Presidente, Prof. Luca Emanuelli